

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2011

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in merito alla modifica dell'allegato 9 dell'accordo

(2011/793/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sesto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽²⁾ (di seguito denominato «l'Accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 6 dell'Accordo istituisce un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il Comitato») incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
- (3) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 4 e 7, dell'Accordo il Comitato ha adottato il 21 ottobre 2003 il proprio regolamento interno ⁽³⁾ e ha costituito i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo ⁽⁴⁾.
- (4) Il gruppo di lavoro bilaterale «prodotti biologici» si è riunito per esaminare in particolare il campo di applicazione dell'allegato 9, le norme relative all'importazione applicate dalle parti e gli scambi di informazione effettuati tra di esse per formulare raccomandazioni in tal senso al Comitato in funzione di una modifica dell'allegato 9 dell'Accordo.

(5) Conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, il Comitato può decidere di modificare gli allegati del medesimo.

(6) Il capo della delegazione dell'Unione europea nel Comitato misto per l'agricoltura esprime l'accordo dell'Unione europea sulla versione finale del progetto di decisione del Comitato misto.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione europea in sede di Comitato misto per l'agricoltura, istituito a norma dell'articolo 6 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, si fonda sul progetto di decisione del Comitato misto per l'agricoltura, allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2011

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁽³⁾ Posizione comune adottata dal Consiglio il 21 luglio 2003; decisione del Comitato misto n. 1/2003, del 21 ottobre 2003, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 303 del 21.11.2003, pag. 24).

⁽⁴⁾ Posizione comune adottata dal Consiglio il 21 luglio 2003; decisione n. 2/2003 del comitato misto, del 21 ottobre 2003, relativa alla costituzione dei gruppi di lavoro e all'adozione dei loro mandati (GU L 303 del 21.11.2003, pag. 27).

⁽⁵⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

ALLEGATO

PROGETTO

DECISIONE N. 2/2011 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA

del 25 novembre 2011

concernente la modifica dell'allegato 9 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

visto l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «l'Accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 9 dell'Accordo è inteso ad agevolare e promuovere i flussi commerciali bilaterali di prodotti biologici originari dell'Unione europea e della Svizzera.
- (3) A norma dell'allegato 9, articolo 8 dell'Accordo, il gruppo di lavoro per i «prodotti biologici» procede all'esame di ogni questione relativa all'allegato 9 e alla sua applicazione e formula raccomandazioni al Comitato. Il gruppo si è riunito per esaminare in particolare il campo di applicazione dell'Accordo, le norme di importazione applicate dalle due parti dell'Accordo e gli scambi di informazioni tra le parti. Il gruppo di lavoro ha concluso che il contenuto degli articoli dell'allegato 9 su tale materia doveva essere adattato all'evoluzione della produzione biologica e del mercato dei prodotti biologici,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato 9 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

- a) al paragrafo uno, la parola «vegetali» è sostituita da «agricoli»;
- b) il paragrafo 2 è soppresso;

*«Articolo 6***Paesi terzi e organismi di controllo nei paesi terzi**

1. Le parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.

2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi e degli organismi di controllo nei paesi terzi, le parti istituiscono un'adeguata collaborazione per valorizzare le loro esperienze e si consultano prima di riconoscere un paese terzo o un organismo di controllo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.»

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

*«Articolo 7***Scambio di informazioni**

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le informazioni e documenti seguenti:

— l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili,

— l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un paese terzo,

— le irregolarità o le infrazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 che alterano il carattere biologico del prodotto. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione constatata secondo l'appendice.

2. Le parti garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, terzo trattino.»;
- 4) l'appendice 1 e l'appendice 2 sono sostituite rispettivamente dall'appendice 1 e dall'appendice 2 riportate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 2011.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2011

Per il Comitato misto per l'agricoltura

*Capo della
delegazione UE*
Nicolas VERLET

*Il presidente e capo della
delegazione svizzera*
Jacques CHAVAZ

Il segretario del Comitato
Michael WÜRZNER

ALLEGATO

«Appendice 1

Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Disposizioni regolamentari applicabili nell'Unione europea:

- regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 (GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1),
- regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011 (GU L 113 del 13.5.2011, pag. 1),
- regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011 (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 9).

Disposizioni applicabili nella Confederazione svizzera:

- ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 27 ottobre 2010 (RU 2010 5859),
- ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2369).

Esclusione dal regime di equivalenza:

- prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nel quadro della riconversione all'agricoltura biologica,
- prodotti ottenuti dall'allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall'articolo 39d dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (*).

(*) (RS 910.18).

«Appendice 2

Modalità di applicazione

Le norme sull'etichettatura relative agli alimenti biologici per animali in vigore nella legislazione della parte contraente importatrice si applicano alle importazioni dell'altra parte.»
